



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185 –
Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 82

Vigevano, 22 ottobre 2020

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
AI DSGA
Atti
Sito web

Oggetto: Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza nei confronti degli studenti, buone pratiche per un sereno e proficuo andamento delle attività all'interno dell'Istituzione Scolastica

*La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti e dai codici dello Stato italiano. Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a omissioni o negligenze sulla vigilanza. Si ricorda che, come da costante giurisprudenza, la vigilanza/sorveglianza, di **intensità proporzionale al grado di sviluppo e maturazione psicomotoria dell'alunno** - ad opera di docenti e dei collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari. Particolare attenzione, onde scongiurare situazioni dannose, dovrà essere prestata in alcuni momenti più delicati, quali l'ingresso al mattino e l'uscita al termine delle lezioni, la preaccoglienza e la postaccoglienza (momenti antecedenti e successivi alle attività didattiche, in caso di trasporto pubblico o servizi di prescuola e postscuola), le classi scoperte, il cambio dell'ora, la pausa ricreazione, la mensa, la temporanea assenza del collaboratore scolastico.*

Tutte le prescrizioni e le misure di seguito specificate sono da considerare, ai fini giuridici, quale *lex specialis*, cui tutto il personale della scuola e tutti gli utenti del servizio devono scrupolosamente attenersi. La pubblicazione sull'Albo pretorio on line delle presenti disposizioni vale a tutti gli effetti di legge come notifica per il personale e per studenti, genitori ed utenti della scuola e determina effetti vincolanti per tutti i soggetti della comunità scolastica.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni**. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni: accoglieranno gli alunni e contribuiranno alla vigilanza nei corridoi. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi luoghi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, e decorso il tempo concesso per eventuali ingressi in ritardo, **portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati**. I genitori che hanno particolari necessità (ad esempio: consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e a rivolgersi al collaboratore scolastico presente. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici.

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli **alunni assenti** e controllare quelli dei giorni precedenti; se l'assenza è superiore a dieci giorni, il docente deve segnalare il nominativo in Presidenza. In caso di ritardo di un alunno il docente può segnare l'orario di entrata e ammetterlo in classe oppure richiedere che l'alunno abbia ottenuto il permesso di entrata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per ammetterlo in classe. Resta inteso che occorre ammettere sempre l'alunno nei locali della scuola e che il docente e il collaboratore scolastico ne prenderanno in carico la vigilanza. Si raccomanda ai Collaboratori scolastici di sollecitare, con garbo e gentilezza, i genitori che accompagnano in ritardo gli alunni a non ripetere nel tempo tali ritardi.

Inoltre, per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, si fa obbligo a ciascun coordinatore di classe (Primaria e Secondaria I grado) o insegnante di scuola dell'Infanzia segnalare al referente Covid19 della scuola i casi di numerosità delle assenze in classe. Il referente per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'A.T.S. di Pavia se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

In caso di **assenza di un docente**, i responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi. Nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura della classe scoperta, è possibile ricorrere alla sua divisione in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, operazione da condurre con l'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano.

In caso di **assenza del responsabile di plesso/incaricato**, la misura organizzativa sopra indicata sarà attuata dal **docente della classe vicina**, in collaborazione con il personale ausiliario addetto al piano. In caso di momentanea assenza del docente, per un lasso di tempo breve, legate a situazioni di urgenza (ad esempio, ragioni di salute improvvise) la vigilanza della classe va garantita ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei bambini dalla scuola. Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a se stesso o a un altro se egli (cioè il docente) lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna la classe/sezione: è pertanto necessario, quale misura

organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, il coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe/sezione in quella scansione temporale.** Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente. **Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.** I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza ovvero il DSGA. Nel caso di attività didattica nel cortile della scuola, la vigilanza dei docenti sugli alunni deve essere rafforzata: non è consentito per i docenti vigilare a distanza eccessivamente elevata dal luogo in cui gli alunni si trovano, non è consentito per i docenti assentarsi per qualunque motivo dal cortile o dal luogo in cui si trovano gli alunni. Non è consentito, in caso di attività didattica in cortile, suddividere o frazionare il gruppo classe, lasciando uno o più alunni in altri luoghi senza opportuna vigilanza di altri docenti o di collaboratori scolastici.

SICUREZZA, OBBLIGHI, DIVIETI E BUONE PRATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DURANTE IL SERVIZIO SCOLASTICO

I docenti devono prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dei locali della scuola, del Piano di Emergenza, devono conoscere costantemente i nominativi del personale incaricato della gestione delle emergenze (consultando l'organigramma sul sito web, informandosi con i collaboratori del DS e i responsabili di plesso, consultando il RLS) e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre attuare con previsione le misure previste in materia di sicurezza, evitando negligenze ed omissioni. Tutto il personale è tenuto ad attuare le misure previste in caso di emergenza e a conoscere tutti gli avvisi in tema di sicurezza e prevenzione del rischio. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, cibi non confezionati e di provenienza certa, tracciabile e garantita, etc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

In particolare nella scuola dell'infanzia e primaria, tutto il materiale didattico deve essere messo a disposizione dei bambini solo se conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. È fatto assoluto divieto dare in uso o lasciare in luoghi accessibili agli alunni materiali o strumenti potenzialmente pericolosi (forbici, taglierine, ecc).

È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. Docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di provvedere a richiedere di fissare gli armadi e tutte le suppellettili ai muri, hanno l'obbligo di vigilare che non vi siano sugli armadi scatole, libri, o altro materiale, che possa cadere su qualcuno. Tutti i docenti e tutti i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare sui rischi derivanti da prese elettriche, interruttori ed altre fonti di energia elettrica, che possono diventare un pericolo per alunni e personale.

È assolutamente vietato far svolgere attività didattiche, ludiche o di qualunque genere in prossimità di arredi, di infrastrutture, di pareti, di finestre, di termosifoni o di altri simili ingombri, che presentino spigoli, sporgenze o altri pericoli per l'incolumità degli alunni; è compito del DSGA, è

compito del personale docente e collaboratori scolastici, è compito dei responsabili di plesso e collaboratori del D.S. segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico i pericoli di cui in precedenza. È tuttavia compito prioritario dei docenti vigilare per evitare che gli alunni si avvicinino a questi pericoli, nelle more dell'intervento di rimozione dei rischi e pericoli appena descritti.

È assolutamente vietato, per qualunque attività, introdurre cibo, bevande *et similia*, che possano essere causa di rischi e pericoli per gli alunni (allergie, intolleranze, intossicazioni, malesseri, patologie, etc.): in caso di introduzione di cibo a cura di docenti, genitori ed alunni, la responsabilità per eventuali rischi e pericoli ricade esclusivamente su chi lo ha introdotto (docenti, genitori di alunni, collaboratori scolastici), essendo autorizzata esclusivamente la somministrazione di cibi, bevande e simili connessi con il servizio mensa.

Eventuali danni alle cose riscontrati a seguito di comportamenti non corretti da parte degli alunni devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.Classe/Interclasse/Intersezione con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

È assolutamente vietato fumare (per tutti, Alunni, Genitori, Collaboratori Scolastici, Amministrativi, Dirigente, Docenti, Assistenti, Ausiliari) in qualsivoglia spazio scolastico, incluso i cortili; gli insegnanti e i collaboratori scolastici porranno particolare attenzione all'applicazione di questo divieto, soprattutto nei bagni e negli spazi all'aperto all'interno della scuola nonché nelle palestre.

È assolutamente vietato a tutti gli studenti far uso di cellulari e qualsivoglia altro dispositivo elettronico all'interno della scuola senza previa autorizzazione del docente. Il docente eviterà di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione.

È assolutamente obbligatorio per i docenti spegnere i computer e gli altri dispositivi elettronici, che hanno in uso, al termine dell'ordinaria giornata scolastica: in caso di danni provocati da computer ed altri dispositivi elettronici lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade. Ricade sulla responsabilità dei docenti vigilare sul corretto uso delle luci nelle aule e sezioni: è necessario che vengano tenute spente, ove vi sia sufficiente luminosità per i lavori didattici.

È assolutamente obbligatorio per i collaboratori scolastici controllare, al termine della ordinaria giornata di lavoro, che tutte le luci e tutti i dispositivi alimentati da energia elettrica siano spenti: in caso di danni provocati da luci e da dispositivi alimentati da energia elettrica lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade.

L'ingresso ai genitori per colloquio con gli insegnanti durante l'orario scolastico è consentito solo previo appuntamento concordato e formalizzato tra i medesimi genitori e i docenti: collaboratori scolastici e docenti in ciascun plesso hanno piena responsabilità per eventi dannosi ed infortuni che genitori possano recare a se stessi o ad altri all'interno del perimetro scolastico durante l'orario di apertura della scuola. Ogni genitore e ogni persona deve essere identificata prima dell'ingresso nei locali scolastici.

Tutti i docenti nonché i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di denunciare eventuali casi di bullismo o di cyberbullismo di cui sono a conoscenza, descrivendo con precisione fatti e responsabili di tali atti.

Nessun docente o collaboratore scolastico è autorizzato ad acquisire e divulgare immagini di minori se non dopo aver attuato tutte le misure previste a tutela della riservatezza dei dati, comunque sempre e solo per finalità didattiche espresse. Nessun docente o collaboratore scolastico è autorizzato a rivelare a chicchessia dati sensibili o supersensibili sugli studenti, sui genitori o su qualunque altro utente del servizio scolastico (incluso tutto il personale dell'Istituto Comprensivo). Nel caso in cui i genitori consegnassero ai docenti documenti che contengono dati personali riservati degli alunni (o dei medesimi genitori), come per esempio certificati medici, attestazioni, dichiarazioni, etc., i docenti sono responsabili della custodia temporanea riservata di tali documenti e della consegna prima possibile dei medesimi documenti negli uffici di segreteria ai fini di un'archiviazione sicura.

I docenti sono responsabili dei registri e delle password loro consegnate dagli uffici di segreteria,

nonché della modifica e aggiornamento costante di tali password; i docenti hanno l'obbligo di modificare costantemente le password di accesso ai dispositivi elettronici a loro affidati dalla scuola. Nel caso di **infortunio di un alunno** è necessario che oltre che il docente sul quale ricade l'obbligo di vigilanza intervenga anche l'addetto al Primo Soccorso. Se si tratta di situazioni di lievissima entità, apportate subito le prime cure, è necessario che il Collaboratore Scolastico (mentre il docente assiste l'infortunato) chiami il genitore o persona maggiorenne delegata dal genitore; valuterà il genitore se chiamare o meno il 112. Se invece si tratta di situazioni rilevanti, apportate subito le prime cure, è necessario chiamare tempestivamente il 112 ed i genitori. Conclusa l'emergenza, l'insegnante ha l'obbligo di avvertire subito il coordinatore di plesso e gli uffici della Presidenza; inoltre, con la massima tempestività (non oltre le 11.00 del giorno successivo), il docente dovrà recarsi presso la sede centrale e, dopo un resoconto al Dirigente o al Primo Collaboratore, dovrà fornire accurata descrizione scritta e firmata di quanto accaduto utilizzando l'apposita modulistica fornita dagli Uffici, per l'inoltro all'Assicurazione.

Poiché non sono infrequenti gli infortuni occorsi agli studenti durante le attività di motoria o durante il gioco libero negli spazi aperti, si raccomanda agli insegnanti di esercitare la massima vigilanza sugli alunni, di essere particolarmente attenti al rispetto, da parte degli alunni, di tutte le regole e di far usare in modo corretto gli attrezzi per l'esercizio dell'attività sportiva e del gioco libero. Sarà cura degli insegnanti proporre agli alunni attività che siano proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza; nelle attività in palestra gli attrezzi devono essere utilizzati in modo appropriato. Il docente metterà in atto ogni intervento idoneo a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi o organizzati, per tutelarne l'incolumità e prevenire infortuni.

Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Non è consentito far correre gli alunni nei corridoi, in prossimità di arredi o di altri ostacoli ingombranti.

Poiché alunni e genitori hanno diritto alla **trasparenza dell'azione didattica** e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, i docenti si faranno carico di esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Il docente comunica agli alunni **la data di eventuale prova scritta** (nelle ultime classi di Primaria e nella Secondaria di I grado), compiti di realtà e prove autentiche ai fini della certificazione delle competenze, almeno due giorni prima dello svolgimento della stessa. Durante lo svolgimento delle prove scritte la vigilanza spetta al docente della disciplina o ad altri docenti della classe come da orario. L'alunno ha il diritto/dovere di conoscere in tempi brevi **l'esito delle prove scritte**. I docenti avranno cura di presentare gli elaborati corretti agli alunni con un certo anticipo rispetto alla successiva verifica scritta in classe. La valutazione sarà sempre adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. **I genitori possono richiedere fotocopia dell'elaborato su richiesta scritta e debitamente motivata indirizzata al Dirigente Scolastico.**

Per tutta la durata delle lezioni, i **collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza**. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso, l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche, esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso).

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti. I collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono

presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati, in attesa del docente di turno.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula.

Il Docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I Docenti sono pertanto tenuti a non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare; avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso all'ufficio di segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla Direzione eventuali anomalie.

Relativamente alle **classi scoperte**, i collaboratori scolastici sorveglieranno gli alunni, posizionandosi sulla porta di accesso all'aula, senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre collaboreranno nella organizzazione dei gruppi, in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che nella **scuola Primaria** la responsabilità della vigilanza degli alunni durante l'intervallo sia affidata agli insegnanti in servizio sulla classe l'ora di lezione immediatamente precedente. Gli alunni non devono uscire dalle aule durante l'intervallo, se non per recarsi ai servizi.

Nella **scuola Secondaria di I grado** la responsabilità della vigilanza degli alunni durante l'intervallo è affidata ai docenti della seconda e quarta ora di lezione. Gli alunni non devono allontanarsi dal proprio corridoio se non per recarsi ai servizi.

Si ricorda che se i collaboratori scolastici sono impegnati in attività di pulizia, non sono presenti ai piani. I docenti avranno cura di accertarsi della presenza o meno del Collaboratore prima di lasciare uscire l'alunno, soprattutto alla scuola primaria.

Come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, l'uscita degli alunni per fruire dei servizi va limitata ai casi di reale necessità. Soprattutto nella prima ora e nell'ora successiva alla ricreazione è necessario evitare l'uscita, fatte salve le situazioni di urgenza. I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano, prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un'assenza o un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, pulire i servizi subito dopo la ricreazione). In caso di assenza del collaboratore scolastico, durante l'uscita dell'alunno per situazioni di necessità, il docente si posizionerà sull'uscio e sorveglierà anche il corridoio, in modo da assicurare una vigilanza/sorveglianza, di intensità proporzionale all'età, al grado di sviluppo e maturazione dell'alunno. Infine, va evitata l'uscita degli alunni per svolgere compiti non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare libri, prendere sussidi e materiali).

Nei cortili, giardini, spazi aperti, palestre a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.

I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione ai movimenti nei corridoi e segnaleranno eventuali problematiche disciplinari ai docenti delle classi rispettive e difficoltà organizzative all'Ufficio di dirigenza.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA ALTERNATIVA A IRC

La vigilanza di ciascuno degli alunni della Primaria e Secondaria non avvalentesi della Religione Cattolica è a carico dei docenti a cui è stata affidata l'attività alternativa sia durante lo spostamento in altro spazio didattico sia durante lo svolgimento dell'attività.

VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA SINDACALE

A seguito di proclamazione di **sciopero** nel comparto Scuola, i docenti della Scuola Primaria e Secondaria devono far scrivere, al massimo cinque giorni prima dello sciopero, sul diario agli alunni la comunicazione dello sciopero e che pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni; per la Scuola dell'Infanzia il Coordinatore del Plesso esporrà la comunicazione in un luogo ben visibile a tutti i genitori e si preoccuperà di verificare che tutti ne siano a conoscenza.

Se il Dirigente dovesse riscontrare che, a seguito di comunicazione volontaria, tutti i lavoratori di un plesso scioperano, i genitori saranno informati, cinque giorni prima, che il plesso medesimo verrà tenuto chiuso il giorno dello sciopero. Il giorno dello sciopero, qualora vi siano le condizioni per garantire il servizio, ogni plesso resterà aperto e gli alunni verranno accolti.

Il personale che non sciopera assicura la prestazione per le ore di lavoro previste e non può lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero; può essere chiamato a cambiare classe/sezione per assicurare la mera vigilanza ad alunni; può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta nella sede centrale della scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

In caso di **assemblea sindacale**, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico:

- a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

VIGILANZA DURANTE L'USCITA

I docenti accompagnano gli alunni della classe fino all'uscita dalle pertinenze della scuola, esercitando la vigilanza e verificando che nel tragitto rimangano ordinati. Un collaboratore scolastico avrà cura di assicurare la chiusura degli ingressi (porte o cancelli del cortile) appena esaurito il deflusso dei ragazzi.

Nel momento dell'uscita dalla scuola, i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a quando essi non siano stati riconsegnati ai genitori o a maggiorenti delegati o all'autista/educatore (nel caso di trasporto scolastico), oppure finché non abbiano lasciato l'edificio al termine delle lezioni in caso di Uscita Autonoma.

Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai docenti di sostegno/dagli educatori/dai collaboratori addetti al piano, fino alla consegna al genitore.

I collaboratori vigileranno correttamente sugli alunni per tutto il tempo in cui, pur assieme ai genitori o a maggiorenti delegati, siano comunque all'interno dei plessi dell'Istituto e delle sue pertinenze; i collaboratori scolastici, con garbo e cortesia, solleciteranno i genitori a non attardarsi all'interno dell'Istituto dopo la conclusione delle attività didattiche, invitandolo con fermezza a lasciare il prima possibile l'edificio scolastico e il cortile (quindi le "pertinenze" della scuola), per evitare sovrapposizioni di responsabilità. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, ovvero se il genitore richiede per il figlio di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato (Referente di plesso). Dopo l'autorizzazione, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona autorizzata che è venuta a prelevare. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

I collaboratori scolastici segnaleranno eventuali problematiche organizzative fonte di rischi e pericoli (ad esempio: ritardi degli educatori, arrivo degli scuolabus con eccessivo anticipo o ritardo).

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Di norma, il personale scolastico non può somministrare medicinali agli alunni e i genitori non devono consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola.

La somministrazione di medicinali può essere consentita solo se assolutamente necessaria e solo qualora risulti indispensabile effettuarla in orario scolastico.

In ogni caso, la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente.

Essa deve essere accompagnata da una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

A seguito di autorizzazione del DS, gli operatori scolastici in servizio che si rendano disponibili provvedono alla somministrazione dei farmaci.

Si resta a disposizione per eventuali suggerimenti e proposte. Modifiche alle indicazioni qui fornite potranno in futuro essere disposte in base a deliberazioni che il Consiglio di Istituto approverà nel corso dell'anno scolastico, ovvero per l'emergere di nuove situazioni, o, infine, per nuove valutazioni sull'organizzazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.